



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**- Sezione specializzata in materia di impresa B -**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello	Presidente
dott. Alessandra Dal Moro	Giudice Relatore
dott. Enrico Consolandi	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **17938/2013** promossa da:

**DOMENICO MACRI'** (C.F.MCRDNC56H23D988T), con il patrocinio dell'avv. RIVA SONIA e dell'avv. GALLASSO DAVIDE MASSIMILIANO (GLLDDM71H04F205P) CORSO PLEBISCITI, 19 20129 MILANO; , elettivamente domiciliato in CORSO PLEBISCITI, 19 20129 MILANO

**attore**

contro

**TEAM SERVICE CAR SRL** (C.F. 09631980965), con il patrocinio dell'avv. EORDEGH LUIGI MARIA, elettivamente domiciliata in VIA SANT'ORSOLA, 3 20123 MILANO

**convenuto**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni allegati al fascicolo d'udienza.



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

L'attore, signor **Domenico Macrì**, socio al 33% della Team Service Car s.r.l., ha citato in giudizio la suddetta società, domandando:

- la dichiarazione di nullità e/o annullabilità della delibera di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 31.12.2011 assunta in data 20.12.2012 e di ogni delibera successiva per violazione di legge;
- la condanna della società (in persona degli amministratori pro tempore, Macrì Giuseppe socio amministratore al 34% e Macrì Francesco socio amministratore al 33%) al risarcimento dei danni in suo favore, nella misura di giustizia, per la mancata suddivisione degli utili maturati e non evidenziati nel bilancio dell'esercizio 2011.

A fondamento della pretesa ha dedotto che:

- la delibera di approvazione sarebbe invalida perché egli non avrebbe potuto visionare la documentazione contabile relativa al bilancio dell'esercizio, in quanto gli sarebbe stata messa a disposizione soltanto "*dalle 14 del giorno 19.12.2012*"; l'attore avrebbe, quindi, avuto una conoscenza solo sommaria della situazione della società;
- il bilancio dell'esercizio 2011 sarebbe anche nullo poiché redatto in violazione dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità; in particolare le voci contestate riguarderebbero:
  - o le rimanenze finali di magazzino, essendo stato omesso un valore di euro 94.421,31 nella relativa posta iscritta;
  - o i costi per consulenze tecniche per l'importo di euro 120.640,00 che anziché a conto economico, avrebbero dovuto essere capitalizzate ed inserite tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale;
  - o le spese di manutenzione per il valore di euro 174.816,93 che anziché a conto economico avrebbero dovuto essere capitalizzate ed inserite tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale;
- a fronte di dette irregolarità, l'utile si sarebbe ridotto di 398.878,24 euro, con un conseguente danno per l'attore derivante dalla mancata ripartizione di utili (detti utili ancorché effettivamente conseguiti dalla società, non risultando dal bilancio, non avrebbero potuto essere oggetto di divisione tra i soci); detta falsità avrebbe determinato, peraltro, un'evasione fiscale, da parte della società, per la somma di 122.421,76 euro.

La convenuta **Team Service Car s.r.l.** si è costituita in giudizio, domandando il rigetto delle domande avversarie perché infondate, eccependo che:

- l'attore sarebbe stato perfettamente a conoscenza della situazione contabile della società, avendo svolto il ruolo di amministratore sino al 21.6.2012 (data in cui la società sarebbe stata oggetto di trasformazione da s.n.c. a s.r.l.);
- la delibera di approvazione del bilancio non potrebbe dirsi invalida in forza della violazione del cd. diritto d'ispezione;
- il suo diritto di ispezione sarebbe stato comunque rispettato perché, nonostante egli avesse domandato l'accesso alla documentazione contabile solo il 17.12.2012 (tre giorni prima dell'assemblea di approvazione del bilancio, convocata e tenutasi il 20.12.2012), gli sarebbero stati messi a disposizione tutti i documenti richiesti il 19.12.2012;

- quanto alle irregolarità del bilancio, l'attore avrebbe posto a fondamento della propria domanda schede contabili e mastrini riferibili ad un progetto di bilancio sottoposto ai soci il 27.06.2012, schede in seguito modificate ed integrate in ragione della operazione di trasformazione societaria ( da s.n.c. a s.r.l.) che aveva imposto (anche a seguito di richiesta specifica da parte dell'attore) la suddivisione dei periodi d'imposta *ante* e *post* trasformazione (e il differente regime di tassazione applicabile); detta modifica aveva peraltro determinato lo slittamento dell'approvazione del bilancio in ragione della revisione di tutte le poste e della ripartizione delle stesse in ragione dei relativi periodi di competenza, con redazione di nuove schede contabili.
- In merito alle singole voci ha osservato che:
  - quanto all'importo di 94.421,31 euro (che secondo l'attore non sarebbe stato erroneamente computato alla voce "rimanenze finali") la convenuta ha replicato che l'attore non avrebbe tenuto conto del fatto che nel mese di dicembre 2011 erano già stati non solo acquistati, ma anche utilizzati e fatturati dei ricambi per l'importo di 159.226,63 euro, somma nella quale sarebbe ricompresa l'importo non imputabile a rimanenze nel bilancio della s.r.l. ;
  - le consulenze tecniche riferibili al bilancio della s.r.l. ammonterebbero non ad euro 120.640,00, bensì ad euro 105.040,00, proprio in ragione della distinzione tra bilancio *ante* e *post* trasformazione; inoltre la somma di euro 98.800,00 sarebbe stata proprio inserita nello stato patrimoniale alla voce 'immobilizzazioni in corso e acconti' in quanto relativa a consulenze su immobili di proprietà della società, mentre l'importo di 6.240,00 sarebbe stato iscritto alla relativa voce di conto economico, relativo ad un capannone in locazione finanziaria;
  - quanto alle spese di manutenzione ha replicato che esse non ammontavano ad euro 174.816,00, bensì, in ragione della distinzione della fase ante e post trasformazione, ad euro 114.768,07.

Ha peraltro contestato che alcun danno sarebbe stato patito dal socio.

- Parte convenuta allega documenti a riscontro delle eccezioni formulate (cfr. nota integrativa di bilancio, doc. conv. n. 24, oltre a doc. nn. 30 e 31 in merito alle fatture di Team service s.r.l. del dicembre 2011).

\*

**Ciò premesso**, preliminarmente si osserva che, **in merito all'invalidità della delibera di approvazione del bilancio del 20.12.12**, di cui parte attrice domanda l'accertamento, occorre distinguere il profilo dell'irregolarità dedotto con riguardo al procedimento di formazione da quello inerente il contenuto del bilancio.

- Rispetto all'annullabilità della delibera per irregolarità del procedimento di formazione si osserva che:
  - la doglianza dell'attore di non aver potuto visionare per tempo tutti i documenti contabili, necessari per partecipare informato all'assemblea del 20.12.2012 è infondata, sia in diritto che in fatto; ed invero:
    - **sotto il profilo giuridico** si osserva che l'art. 2476, secondo comma, c.c. garantisce al socio l'accesso ai documenti inerenti la gestione della società prevedendo un preciso obbligo degli amministratori, volto a garantire l'effettività di detto diritto; la vio

lazione di questo obbligo può determinare la responsabilità degli organi di gestione, non anche un vizio del procedimento di assunzione della delibera di approvazione del bilancio, come pretende l'attore, poiché tra gli atti che devono comporre l'iter formativo della delibera di approvazione del bilancio non rientra la messa a disposizione e la consultazione di tutta la documentazione della società (bensì la convocazione dell'assemblea, e il deposito del progetto di bilancio nei quindici giorni precedenti); pertanto quando anche gli amministratori non avessero consentito al socio Domenico Macrì di esercitare il suo diritto di ispezione ex art. 2476 c.c. non si sarebbe verificato alcun vizio del procedimento di formazione della delibera del 20.12.12., la delibera pertanto non è, sotto detto profilo, annullabile.

- **peraltro**, è stato smentito dalla società convenuta l'assunto attoreo per cui al sig. Macrì sarebbe stato impedito l'accesso ai documenti sociali, in quanto pur a fronte di una richiesta effettuata solo il 17.12.12 la società garantito con grande solerzia la consultazione di tutta la documentazione contabile per il giorno 19.12.2012 (cfr. doc. conv. n. 13: verbale di assemblea ordinari del 20.12.12, in cui il Presidente dà atto che *"dalle ore 14 del giorno 19 era disponibile l'intera documentazione richiesta"*);
- Rispetto alla nullità della delibera per vizi inerenti il contenuto del bilancio approvato, si osserva che:
  - stante la generica contestazione delle rimanenze effettuata dall'attore risulta pertinente la difesa della convenuta a proposito del fatto che nel mese di dicembre 2011, non solo erano già stati acquistati e fatturati, ma anche utilizzati ricambi per il maggior valore di 159.226,63 euro, con l'effetto che già nel dicembre 2011 detti pezzi non erano più giacenti in magazzino (cfr. doc. 30 e 31);
  - quanto alle spese per consulenza, che le stesse ammontavano per il segmento temporale successivo alla trasformazione non ad euro 120.640,00 – come affermato dall'attore – ma ad euro 105.040,00 (come risulta dallo stesso doc. n. 4 all.7 di parte attrice, pari alla somma delle consulenze fatturate da Sering s.r.l e dall'ing. Enrico Testa); dal doc. 23 (conto immobilizzazioni in corso) e dalla nota integrativa si evince che l'intera somma relativa alle predette consulenze risulta inserita nello stato patrimoniale alla voce 'immobilizzazioni in corso e acconti';
  - quanto alle spese di manutenzione, la deduzione dell'attore secondo cui la somma di 174.816,00 euro, invece di essere imputata a conto economico, avrebbe dovuto essere imputata a stato patrimoniale non è stata specificamente contestata dalla convenuta che si è limitata a replicare in merito all'ammontare di detta posta ma nulla ha detto a proposito di presupposto della sua immobilizzazione: la convenuta ha infatti solo precisato che la somma inerente la manutenzione iscritta a conto economico ammonterebbe a 114.768,07 euro, ma non replica alcunchè alle affermazioni dell'attore suffragate dalla produzione sub doc. 5 e 6, da cui si evince che spese di manutenzione per 174.816,00 si riferivano a immobili di proprietà della società e quindi erano capitalizzabili; pertanto sotto detto profilo la censura al bilancio deve ritenersi fondata per violazione del principio di correttezza.

Detta violazione rende il bilancio scorretto e la delibera di approvazione dello stesso in data 20.12.12 nulla per illiceità dell'oggetto.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, in ogni caso si osserva che:

- si tratta di domanda infondata in diritto poiché, quando anche fossero risultati utili maggiori e di competenza esclusiva dell'assemblea la decisione in merito al se e in che misura provvedere alla loro ripartizione (cfr. l'orientamento giurisprudenza di legittimità, che si condivide, tra cui Cass. civ., sez. I, sentenza n. 2020 del 29.1.2008, che, proprio in tema di s.r.l. ha chiarito che: *“non è configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri dell'assemblea – in sede approvativa del bilancio – la facoltà di disporre l'accantonamento o il reimpiego nell'interesse della stessa società, sulla base di una decisione censurabile solo se propria delle iniziative della maggioranze volte ad acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno degli altri soci cui sia resa più onerosa la partecipazione”*);
- onde l'attore non può vantare in mancanza di siffatta delibera alcun diritto alla ripartizione degli utili.

Stante la parziale reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

### PQM

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa - B, in composizione collegiale, così decide: in parziale accoglimento della domanda di Domenico Macrì

1. **dichiara** la nullità della delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio 31.12.2011 assunta dalla società Team service car s.r.l. in data 20.12.2012 ;
2. **respinge** la domanda di risarcimento danni formulata dall'attore nei confronti della società;
3. **dichiara** compensate le spese di lite.

Milano, così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2014

Il Giudice Relatore  
dott. Alessandra Dal Moro

Il Presidente  
dott. Vincenzo Perozziello

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Lucia Francesca Iori MOT